Impugnazione proposta il 14 marzo 2019 da Petr Fryč avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 gennaio 2019, causa T-513/18, Fryč/Commissione

(Causa C-230/19 P)

(2019/C 357/05)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Petr Fryč (rappresentante: Š. Oharková, advokátka)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 5 settembre 2019, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato l'impugnazione manifestamente infondata.

Impugnazione proposta il 16 aprile 2019 da ND (*), OE (*) avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 febbraio 2019, causa T-581/18, ND (*) e OE (*)/Commissione

(Causa C-317/19 P)

(2019/C 357/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ND (*), OE (*) (rappresentante: A. Bove, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Con ordinanza del 3 settembre 2019 la Corte (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 6 giugno 2019 – Ellmes Property Services Limited/SP

(Causa C-433/19)

(2019/C 357/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Ellmes Property Services Limited

(*) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

Resistente: SP

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 24, punto 1, primo comma, prima alternativa, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ([1]) (in prosieguo: il regolamento «Bruxelles I bis»), debba essere interpretato nel senso che le azioni promosse da un condomino dirette a vietare ad un altro condomino di modificare unilateralmente l'unità immobiliare condominiale di sua proprietà, e in particolare la sua destinazione d'uso, senza il consenso degli altri condomini, hanno come oggetto l'esercizio di un diritto reale.

2) In caso di risposta negativa:

   Se l'articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che le azioni di cui alla prima questione hanno ad oggetto diritti di natura contrattuale che devono essere soddisfatti nel luogo in cui si trova l'immobile.

([1]) GU 2012, L 351, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 12 giugno 2019 – Stichting Brein/News-Service Europe BV

(Causa C-442/19)

(2019/C 357/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Stichting Brein

Resistente: News-Service Europe BV

Questioni pregiudiziali

1. Se un operatore di una piattaforma di servizi di Usenet (come è stata NSE) (…) effettui una comunicazione al pubblico, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva sul diritto d'autore»).

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione (e ove dunque si configuri una comunicazione al pubblico):

   Se la constatazione che il gestore di una piattaforma per servizi di Usenet effettua una comunicazione al pubblico, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d'autore, osti all'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU 2000, L 178, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva sul commercio elettronico»).

3. In caso di risposta negativa alle questioni 1 e 2 (e ove sia dunque possibile invocare la deroga di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva sul commercio elettronico):

   Se l'operatore di una piattaforma di servizi Usenet, che fornisce (…) servizi (…), svolga un ruolo attivo che osta in altro modo a invocare con successo l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva sul commercio elettronico.